

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2439</sup>

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(CRAXI)

E DAL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO  
DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA  
(GRANELLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(ROMITA)

Disposizioni per l'assetto dell'ufficio del Ministro per il  
coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica  
e tecnologica

*Presentato il 12 gennaio 1985*

ONOREVOLI DEPUTATI! — La realizzazione del necessario ed effettivo coordinamento da parte del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica delle varie e molteplici attività di ricerca finanziabili a carico del bilancio dello Stato è un'esigenza ormai da troppo tempo disattesa, nonostante che tutte le componenti del sistema economico e sociale del Paese con-

vergono su un'unica corrente di pensiero che assegna alla componente « ricerca », intesa nella sua accezione più ampia, un ruolo di primaria importanza per lo sviluppo dell'Azienda Italia.

L'importanza della ricerca e dell'innovazione tecnologica ha anche formato oggetto di specifica e particolare attenzione del programma dell'attuale Governo che,

nell'assegnare alla ricerca il ruolo di obiettivo primario nell'ambito delle priorità individuate nel programma, ha implicitamente acquisito la certezza dell'impatto favorevole che può esercitare una oculata politica della ricerca, fondando su di essa non poche speranze per il futuro della qualità del nostro sistema economico e produttivo, sia in termini di competitività industriale che di crescita reale del prodotto lordo interno. Infatti, tra gli indirizzi programmatici allegati alle comunicazioni politiche del Presidente del Consiglio dei ministri, veniva testualmente affermato che « al di là dei problemi finanziari, saranno affrontati quelli concernenti il definitivo assetto dell'Ufficio per la ricerca scientifica ».

Inoltre, la VII Commissione permanente del Senato, a conclusione dell'esame delle previsioni di spesa per l'anno 1984 afferenti al settore della ricerca scientifica e tecnologica, nel concordare sull'esigenza espressa dal Ministro per la ricerca di proporre interventi finalizzati al riequilibrio degli stanziamenti per l'anno 1984, invitava il Governo a predisporre gli opportuni strumenti per realizzare, da un lato, un concreto rafforzamento della struttura operativa a disposizione del Ministro, e, dall'altro, un effettivo coordinamento operativo delle iniziative di ricerca scientifica e tecnologica.

Ciò esige, pertanto, che l'attuale assetto istituzionale delle strutture operative dell'Ufficio del ministro per la ricerca, caratterizzate da note carenze organizzative, venga rapidamente e sostanzialmente adattato alle riconosciute esigenze attraverso un primo concreto intervento legislativo che consenta al Ministro per la ricerca di svolgere le sue funzioni istituzionali con maggiore incisività attraverso una prima integrazione, snella ed efficace, delle strutture delle quali attualmente può disporre.

Per il raggiungimento di tale obiettivo, nell'impossibilità di prevedere quando si potrà pervenire al definitivo assetto istituzionale ed organizzativo del suo Ufficio e in relazione agli accresciuti e complessi compiti affidatigli, diventa condizione indispensabile quella di dare al Ministro per

la ricerca la facoltà di assumere persone altamente specializzate nei problemi attinenti alla ricerca scientifica e tecnologica e dotate di specifiche esperienze professionali. A tal fine, senza creare alcun vincolo pregiudizievole per il futuro assetto definitivo che il Parlamento intenderà conferire alle strutture organizzative della ricerca, è stato predisposto l'allegato disegno di legge, il quale trae anche impulso dalle raccomandazioni che il CIPE ha rivolto al Ministro per la ricerca, in occasione dell'esame della relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia per il 1983, di predisporre « concrete proposte operative per l'avvio a soluzione dei vari problemi emergenti dalla citata relazione », tra i quali è senz'altro prioritario e preliminare quello organizzativo delle strutture della ricerca.

In merito al contenuto del disegno di legge in questione va ricordato che il testo elaborato ricalca quello di altri provvedimenti legislativi sperimentati già da tempo e con successo ed efficacia dai Ministeri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e di grazia e giustizia per commissioni e comitati interni (cfr. decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497; legge 7 agosto 1982, n. 526, ecc.).

Questo disegno di legge permette di effettuare un salto di qualità in ordine alla specifica professionalità delle singole unità di personale, consentendo al Ministro per la ricerca di avvalersi, per l'assolvimento dei suoi compiti, di esperti, sino al numero massimo di dieci unità, per incarichi scientifici speciali.

Per la remunerazione di tali esperti sono state previste le medesime modalità già adottate per il « nucleo di valutazione degli investimenti pubblici » costituito in seno al Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 4 della legge finanziaria del 1982 (legge 26 aprile 1982, n. 181).

Alla copertura delle relative spese, si provvede nei limiti delle « provvidenze urgenti per la ricerca scientifica » previste dal capitolo 6856 dello stato di previsione 1985 del Ministero del tesoro.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

1. In attesa del definitivo assetto istituzionale ed organizzativo del suo ufficio, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, per far fronte all'assolvimento dei suoi compiti, è autorizzato ad assumere, con contratti di diritto privato, per incarichi speciali, esperti altamente specializzati nei problemi attinenti alla ricerca scientifica e tecnologica, nel numero massimo di dieci unità e con remunerazione da stabilirsi con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base dei criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale.

2. Detti esperti sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.

## ART. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Provvedimenti urgenti per l'assetto dell'ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.